



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE DILETTANTISTICA *SPINETTA*



Sarà *F.*

STATUTO

ARTICOLO 1

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE DILETTANTISTICA SPINETTA è un'associazione sportiva dilettantistica e culturale non avente scopo di lucro, affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali ed agli Enti Nazionali di promozione sportiva, in collegamento con le associazioni culturali esistenti sul territorio e riconosciuta ai sensi delle vigenti leggi. Ha le finalità di promuovere la diffusione della pratica sportiva, quale diritto di tutte le persone, in particolare dei residenti nella frazione di Spinetta, favorire e sviluppare la cultura in tutti i suoi aspetti, promuovendo manifestazioni, incontri, corsi formativi ed informativi. Collabora con le famiglie, la Parrocchia di Spinetta e le altre strutture sociali locali, affinché lo sport e la cultura siano al servizio di una crescita complessiva della persona. Stimola le Istituzioni Pubbliche per un maggiore ed adeguato sviluppo dei servizi e delle strutture atte alla pratica sportiva e culturale.

Si obbliga a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui è affiliata.

ARTICOLO 2

L'attività dell'Associazione, si svolge in stretto rapporto con la Parrocchia di Spinetta, si impegna a perseguire obiettivi e finalità educative inserendo le proprie attività ed iniziative con particolare riguardo al calendario globale parrocchiale.

ARTICOLO 3

Soci possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali che presentino domanda scritta impegnandosi al versamento della quota annuale e al rispetto del presente Statuto. L'ammissione a socio da parte dell'aspirante è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile, della cui decisione non è ammesso appello. Non sono ammessi a nessun titolo soci legati all'Associazione con carattere di temporaneità.

ARTICOLO 4

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le fasi della vita del sodalizio e si impegnano a prendere conoscenza della Statuto Sociale, a rispettarlo e farlo rispettare e, per ogni attività esercitata per conto dell'Associazione, a fare costante riferimento a contenuti sociali presenti nel medesimo. La partecipazione dei soci alla creazione, elaborazione e gestione dei programmi e delle attività sarà una costante della vita del sodalizio, quale fondamentale metodo associativo teso a garantire sia la sua democrazia interna, sia la sua caratterizzazione esterna.

ARTICOLO 5

La qualità di socio si perde: per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l'indegnità sarà sancita dall'Assemblea dei Soci. In ogni caso la perdita della qualità di socio non darà diritto da riavere alcun rimborso della quota versata.

ARTICOLO 6

Gli organi dell'Associazione sono:

Sorelle Fr

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 7

L'Assemblea Generale dei Soci (o Assemblea dei Soci) può essere ordinaria o straordinaria.

Viene convocata mediante avviso scritto da esporsi nella bacheca e nella sede dell'Associazione ed eventualmente con altri mezzi informativi idonei.

ARTICOLO 8

L'Assemblea Generale dei Soci ordinaria viene convocata dal Presidente e si terrà almeno una volta all'anno entro il 30 giugno di ogni anno, per deliberare:

- a) sulla relazione annuale del Presidente;
- b) sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- c) sull'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente
- d) sulla determinazione di casi di indegnità dei soci e relativa espulsione.

ARTICOLO 9

L'Assemblea Generale dei Soci straordinaria può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori oppure quando lo richieda un terzo dei soci. L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 10

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci più uno. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti, in tutto le questioni poste all'ordine del giorno.

Per deliberare le modifiche da apportare allo Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, è indispensabile il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

ARTICOLO 11

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea Generale dei Soci tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale d'iscrizione. I soci possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altri soci, fino ad un massimo di due deleghe per socio, anche membri del Consiglio Direttivo, salvo in quest'ultimo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

Hanno diritto di voto e possono essere eletti tutti i soci maggiorenni.

ARTICOLO 12

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza di questi, dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se opportuni, due scrutatori.



Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe, il diritto d'intervento e di voto.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da un minimo di cinque ad un massimo di dodici consiglieri eletti fra i soci. Elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente ed il Segretario. Esso resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un membro, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con il primo escluso all'ultima elezione, inoltrando richiesta di convalida alla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi, nomina un proprio Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione e gli spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quanto di competenza dell'Assemblea dei Soci. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia stata inoltrata richiesta da almeno due membri, per discutere e deliberare su tutte le questioni inerenti l'attività sociale, amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo rappresenta.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

ARTICOLO 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e privati. Cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza, possono essere svolte dal Vice Presidente o dal Segretario.

ARTICOLO 16

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili in ogni caso pervenuti all'Associazione e da fondi che si verificassero nelle gestioni annuali. Il patrimonio sarà destinato ed utilizzato per gli scopi dell'Associazione.

ARTICOLO 17

Le entrate finanziarie sono costituite da:

- a) quote di iscrizione a socio;



- b) quote associative annuali;
- c) eventuali contributi del CONI, Enti Pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive, culturali e di sottoscrizione;
- e) donazioni a vario titolo;
- f) eventuali sponsorizzazioni.
- g) quote di adesione ad attività associative di qualsiasi tipo a carattere temporaneo o continuativo.

ARTICOLO 18

La sede dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE DILETTANTISTICA SPINETTA è stabilita nel comune di Cuneo, frazione Spinetta via Roata Canale n. 14. L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del territorio della frazione di Spinetta non comporta la variazione dello statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

I colori sociali sono il grigio ed il giallo.

L'anno finanziario ha inizio il primo gennaio ed ha termine il trentuno di dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 19

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

ARTICOLO 20

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi motivo, è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento, che dovrà in ogni caso essere devoluto ad Associazioni con fini sportivi e senza fini di lucro, nell'ambito della Frazione di Spinetta del Comune di Cuneo.

ARTICOLO 21

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea Generale dei Soci. Possono essere nominati da uno a tre membri di cui uno assume la carica del Presidente eletto nel proprio ambito. Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilanza e controllo di tutta l'attività finanziaria dell'Associazione. Si riunisce ogni qualvolta venga ritenuto necessario, ed almeno una volta all'anno, per controllare la situazione di bilancio e presentare la relazione al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Generale dei Soci.

ARTICOLO 22

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile.

Il presente statuto si compone di numero 22 (ventidue) articoli numerati dal numero uno al numero ventidue.

Cuneo, 29 novembre 2013

IL PRESIDENTE


(Sarale Franco)



AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo
Città Territoriale di Cuneo
Rogistato il 14/12/2013 Serie 3
ESATTE Euro - Cuneo - Città Territoriale
16597